

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4577

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAROTTA, SAMMARCO

Modifica all'articolo 492 del codice di procedura penale, in materia di concentrazione del dibattimento

Presentata il 6 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La durata eccessiva dei contenziosi nel nostro Paese costituisce, come noto, un problema che affligge gravemente il sistema giudiziario nel suo complesso. Il tempo medio di conclusione di un processo penale, secondo le statistiche, dall'inizio del primo grado alla prima sentenza è di circa due-tre anni, se si tratta di processi con uno o pochi imputati, o di circa cinque-dieci anni, se si tratta di processi che riguardano più imputati per reati molto gravi; di circa due-tre anni dalla sentenza di primo grado a quella della corte di appello e dalla sentenza di appello a quella pronunciata dai giudici della Corte di cassazione.

Tali tempi confliggono con il diritto al « giusto processo » e in particolare alla « ragionevole durata » del giudizio che la Costituzione — con il secondo comma dell'articolo 111, inserito dalla legge costituzio-

nale 23 novembre 1999, n. 2 — intende assicurare.

A livello sovranazionale anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, garantisce il diritto a che ogni causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole (articolo 6, paragrafo 1), principio ribadito anche dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il legislatore nazionale per cercare di dare effettiva attuazione a tali disposizioni è quindi intervenuto al fine di contrastare l'eccessivo protrarsi dei procedimenti giudiziari o almeno per garantire il diritto a un'equa riparazione in caso di una loro « irragionevole » durata (legge n. 89 del

2001), ma senza riuscire a invertire la tendenza.

Nella prassi giudiziaria del processo penale, inoltre, i tempi si allungano anche a causa dei frequenti rinvii delle udienze, anche di quelle dibattimentali. Tale prassi si pone in netto contrasto con i principi fondamentali che dovrebbero caratterizzare il dibattimento: concentrazione e continuità, oralità e immediatezza.

Non dovrebbero, infatti, frapporsi interruzioni temporali tra l'assunzione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, così da poter garantire al meglio la fedeltà della decisione del giudice alle risultanze del processo.

Le sospensioni del dibattimento oltre i limiti temporali previsti dalla legge (articolo 477, comma 2, del codice di procedura penale) comportano inoltre l'aumento dei carichi di udienza, la possibilità di scarcerazione per decorrenza dei termini e l'aumento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La presente proposta di legge mira quindi a limitare il più possibile tale prassi che si pone in contrasto sia con la spedita conclusione dei procedimenti giudiziari, sia con le esigenze di concentrazione del dibattimento, per cercare di assicurare l'idonea formazione delle risultanze processuali e della sentenza finale dei procedimenti penali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 492 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Dichiarata l'apertura del dibattimento, il giudizio di primo grado a carico dell'imputato può essere rinviato solo per ragioni di eccezionale gravità ».



17PDL0053740